

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Seconda sezione penale
In composizione monocratica

Nella persona del Dott. Manfredi Coffari
Con l'intervento del P.M. Dott. Alfonsa Fiore
e con l'assistenza del cancelliere Melania Storniuolo
all'udienza del 14.4.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente

S E N T E N Z A

con motivazione contestuale

Nel procedimento penale

C O N T R O

[REDACTED] domicilio eletto presso lo studio del difensore avv. Davide Tutino del foro di Catania,
Libero, assente
difeso di fiducia dall'Avv. Davide Tutino del foro di Catania, assente
sostituito per delega orale dall'Avv. Maria Teresa Meli

IMPUTATO

del delitto p. e p. dall'art. 7 co. 1 d.l. 4/2019 perché, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'art. 3 d.l. 4/2019, nel presentare domanda di ammissione al predetto beneficio rendeva dichiarazioni false.

In particolare, dichiarava falsamente di aver risieduto in Italia, al momento della domanda, da almeno dieci anni, circostanza non vera in quanto lo stesso aveva fatto ingresso in Italia soltanto in data 01.06.2014.

In Racalmuto (AG), commesso in data 09.12.2020

Conclusioni delle parti

Il PM: chiede l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato.

La Difesa: si associa alle richieste del PM e deposita istanza di liquidazione dei compensi.

N. /2025 R.S. Mod.30

N. [REDACTED] R.G. TRIB.
N. [REDACTED] R.G.N.R.

Sentenza in data 14.4.2025

Depositata

Il _____

Sentenza irrevocabile

Il _____

Il Cancelliere

Estratto per l'esecuz. Al P.M.
(ex art. 28 Reg.)

Il _____

Il Cancelliere

Scheda Casellario

il _____

Scheda ISTAT (N. 315)

il _____

Estratto esec. all'Uff. Rep.

il _____

Il cancelliere

Estratto esec. alla Questura (art. 160 TULPS) il _____

Il Cancelliere

Campione Penale

n. _____

n. _____ mod.3/SG

Il Cancelliere

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto emesso il 6.3.2024 dal Gup del Tribunale di Agrigento, [REDACTED] [REDACTED] veniva rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 7 comma 1 del D.L. 4/2019, meglio specificato in epigrafe.

All'udienza del 23.9.2024, accertata la regolare costituzione delle parti, il Tribunale dichiarava l'apertura del dibattimento ed ammetteva le prove richieste dalle parti.

All'udienza del 4.11.2024 il tribunale, considerata l'assenza dei testi di lista del PM, disponeva il rinvio del processo.

All'udienze del 24.2.2025 e del 24.3.2025 il Tribunale, su richiesta del difensore il quale rappresentava che la Corte Costituzionale non si era ancora pronunciata in ordine a fattispecie analoga a quella oggetto di giudizio in relazione al requisito dei dieci anni di residenza per accedere al reddito di cittadinanza, disponeva il rinvio del processo con sospensione dei termini di prescrizione del reato.

All'udienza del 14.4.2025 il giudice, preso atto dell'emissione della sentenza n. 31/2025 della Corte costituzionale, rilevata la ricorrenza di una delle cause di cui all'art. 129 c.p.p. e sentite le parti, dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale e utilizzabili gli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento; le parti concludevano come in atti e il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, emetteva sentenza con motivazione contestuale.

Ciò premesso, ritiene il giudicante che già sulla base della lettura del capo di imputazione, e considerato il tenore della sentenza n. 31/2025 pronunciata dalla Corte costituzionale, l'originaria ipotesi accusatoria non possa trovare conferma in dibattimento.

L'imputato deve, quindi, essere assolto perché il fatto non sussiste.

Invero, secondo la tesi accusatoria, l'imputato, in occasione della presentazione dell'istanza di concessione del reddito di cittadinanza del

9.12.2020, avrebbe falsamente dichiarato il possesso del necessario requisito della residenza per dieci anni nel territorio dello Stato previsto dall'art. 2 comma 1, lett. a), n. 2, del suddetto D.L. 4/2019, avendo fatto ingresso nel territorio dello Stato in data 1.6.2014, cioè prima dei dieci anni richiesti dalla citata disposizione: la condotta dell'imputato avrebbe quindi integrato la fattispecie contestata.

Tanto premesso, il Tribunale ritiene di dovere preliminarmente effettuare alcune osservazioni di carattere generale in ordine alla **perdurante configurabilità e applicabilità della disposizione citata**.

Invero, la legge di bilancio 2023 (art. 1, comma 318, della L. 197/2022), oltre ad avere soppresso i benefici del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza a decorrere dall'1.1.2024, ha disposto anche l'abrogazione delle fattispecie incriminatrici disciplinate all'art. 7 del D.L. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2019.

Il quadro normativo di riferimento è stato nuovamente modificato per effetto del D.L. 48/2023 del 4 maggio 2023 che, oltre ad avere introdotto il reddito di inclusione, all'art. 13 comma 3 ha introdotto una disposizione transitoria secondo cui "Al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023".

Per chiarire meglio la portata di siffatta previsione occorre preliminarmente ripercorrere la rapida e recente evoluzione normativa.

L'abrogazione dell'intero Capo I del D.L. 4/2019 ha condotto, come accennato, per quel che in questa sede rileva, all'abrogazione delle due fattispecie incriminatrici in materia di reddito di cittadinanza, ossia il delitto di indebita percezione del beneficio (art. 7, co. 1) e quello di omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio e di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del

beneficio (art. 7, comma 2).

Le ipotesi delittuose in tema di reddito di cittadinanza hanno notevolmente impegnato la giurisprudenza, che si è trovata a dover dirimere contrasti interpretativi variegati, dalla necessità che l'omessa o falsa informazione incida o meno sulla spettanza del beneficio, alla possibilità che detta fattispecie concorra con la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, passando per la rilevanza dell'omessa comunicazione del sopravvenuto stato detentivo di un familiare convivente.

Quella operata dalla legge di bilancio 2023 non intendeva essere una abrogazione ad effetti immediati; il legislatore, al contrario, ha voluto rinviarla nel tempo, facendone decorrere gli effetti soltanto dall'1.1.2024.

Gli effetti problematici di siffatto intervento sono stati segnalati da autorevole dottrina e consistono essenzialmente nella possibilità di configurare in ciò una vera e propria abolitio criminis, con conseguente caducità del giudicato ex art. 2, co. 2 c.p., e nella collocabilità di tale fenomeno già all'epoca dell'entrata in vigore della legge di bilancio o, piuttosto - come nelle intenzioni del legislatore – all'inizio del 2024.

Il Tribunale, condividendo l'opinione della dottrina che si è espressa sul punto, ritiene che le norme sopra indicate che si sono succedute nel tempo abbiano determinato una vera e propria abolitio, considerato che la norma abrogata né rivive per effetto dell'espandersi di una norma incriminatrice già esistente né potrebbe rivivere in una nuova norma che sostituisca quella abrogata. L'unico precetto che potrebbe "sopravvivere" grazie all'espansione di altra fattispecie preesistente sarebbe quello di cui al comma 1 dell'art. 7 cit., che replica di fatto lo schema oggettivo e soggettivo dell'indebita percezione di cui all'art. 316 ter c.p.; tuttavia, a ben vedere, l'indebita percezione del reddito di cittadinanza mai potrebbe essere sussunta in tale disposizione codicistica posto che mai i ratei di tale beneficio condurrebbero a superare la soglia di rilevanza penale pari a euro 3.999,968 (di qui l'utilità concreta – diversa dal mero irrobustimento del

trattamento sanzionatorio – dell'introduzione della norma ad hoc per i percettori del reddito di cittadinanza).

Resta in ogni caso non messa in dubbio l'abrogatio cum abolitione, che non potrebbe essere scongiurata nemmeno dall'introduzione di una nuova fattispecie di indebita percezione di un nuovo beneficio assistenziale, perché si potrebbe trattare di condotte in astratto potenzialmente sovrapponibili per intero (e così è in effetti accaduto con il D.L. del maggio 2023) a quelle dell'art. 7 cit., ma si tratterebbe pur sempre di un beneficio del tutto nuovo, con altri presupposti, altro nomen iuris, etc.

In altre parole, il precetto potrà (e così è stato) risultare del tutto omogeneo, ma la materia sarà diversa. Non si potranno applicare i criteri per accertare se sia mera mutatio o abolitio perché manca il presupposto essenziale, ossia la sovrapponibilità del fatto storico.

Infine, prima di esaminare in concreto gli effetti del più recente intervento legislativo, è importante sottolineare un ultimo aspetto dell'abrogazione dell'art. 7 del D.L. 4/2019 e cioè la concreta predicabilità del differimento degli effetti dell'abrogazione a decorrere dall'1.1.2024.

Con riferimento a questo secondo aspetto, deve evidenziarsi, come correttamente sottolineato dalla dottrina, l'effetto criminogeno di siffatto schema – che spingerebbe il cittadino a delinquere, in virtù della imminente abolitio e dei suoi effetti retroattivi – e la possibilità, secondo certa ricostruzione, di ritenere già prodotta l'abrogazione, a prescindere dal suo formale rinvio.

Quanto all'effetto criminogeno, a tale problema il legislatore ha tuttavia efficacemente posto rimedio con l'emanazione del D.L. 48/2023 che, all'art. 13, ha previsto la perdurante applicabilità delle fattispecie incriminatrici di cui all'art. 7 del D.L. 4/2019 ai fatti commessi fino al 31.12.2023.

In merito, invece, alla possibilità di considerare già abrogate le disposizioni del Capo I del D.L. 4/2019 (con la conseguenza che già dovrebbe essere chiesta l'archiviazione dei procedimenti pendenti in fase di indagini e già

dovrebbe essere pronunciata assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato), vi sono argomenti sufficienti a confutare la correttezza di simile ragionamento.

Al riguardo, torna alla mente il dibattito circa la possibilità di applicare immediatamente, durante cioè il periodo di *vacatio legis*, talune modifiche migliorative per il reo apportate dalla c.d. Riforma Cartabia. In quel caso l'immediata applicabilità poteva essere invocata alla luce della ratio della *vacatio legis* stessa, riassumibile quale necessità di concedere al cittadino la possibilità di conoscere le regole di comportamento e orientare la propria condotta con sufficiente "preavviso". In effetti tale ratio non ricorre in caso di modifica migliorativa.

Diverso appare il caso in esame, essendovi una previsione legislativa già entrata in vigore (non pendono i termini della *vacatio*) ma i cui effetti sono volutamente rinviati nel tempo; né si può sostenere la tesi dell'immediata applicabilità dell'abrogazione: in questa ipotesi il legislatore ha voluto rinviare gli effetti con la chiara intenzione di mantenere la vigenza di un determinato corpus normativo, nell'attesa di approntare la disciplina di un nuovo e diverso beneficio assistenziale, con lo scopo evidente, dunque, di evitare un vuoto normativo.

Il legislatore, come era immaginabile, ha provveduto all'introduzione di un nuovo beneficio assistenziale (il reddito di inclusione), che sostituirà il reddito di cittadinanza, e di nuove figure di reato a tutela del corretto accesso allo stesso, prevedendo all'art. 8 del D.L. 48/2023 fattispecie che ricalcano la struttura dell'art. 7 cit., sanzionando coloro che, pur sprovvisti dei requisiti di legge, accedano alla misura presentando falsa documentazione o rendendo false dichiarazioni, ovvero coloro che continuino a percepire il beneficio economico quando tali requisiti siano venuti meno.

Quanto all'impossibilità di riscontrare una continuità normativa tra l'art. 7 del D.L. 4/2019 e la nuova disciplina, ciò che si era ipotizzato prima della

concreta introduzione di un nuovo beneficio assistenziale e della correlativa fattispecie di indebita percezione risulta oggi pienamente confermato.

Non può infatti parlarsi di continuità normativa, intesa quale *mutatio* rilevante ai sensi dell'art. 2, co. 4 c.p.: chi ha indebitamente percepito il reddito di cittadinanza non potrà essere punito ex art. 8 D.L. 48/2023, perché non ha integrato la fattispecie oggettiva ivi descritta (che parla di reddito di inclusione e non al reddito di cittadinanza).

Resta allora in tutto e per tutto confermata l'abolitio del "vecchio" art. 7 cit.; tuttavia, il legislatore ha derogato ai naturali effetti retroattivi della stessa in termini che appaiono costituzionalmente legittimi, scongiurando, da un lato, la potenziale spinta criminogena indotta da un'annunciata applicazione dell'art. 2, co. 2 c.p., dall'altro, la prospettiva di incidenti di esecuzione a tappeto per ottenere la revoca delle sentenze di condanna sin ora emesse. La deroga alla retroattività favorevole non è del resto, come noto, vietata in sé e per sé.

Il principio della retroattività favorevole trova fondamento nell'art. 3 Cost. Si tratta di un principio derogabile dal legislatore ordinario purché la deroga non sia irragionevole (perché frutto di una scelta arbitraria e irrazionale).

Tanto la Corte costituzionale (sentt. 22 luglio 2011, n. 236; 12 ottobre 2010, n. 230), quanto la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte E.D.U., sez. V, sent. 12 luglio 2016, *Ruban c. Ucraina*) hanno rimarcato la profonda diversità tra i principi di irretroattività sfavorevole e di retroattività favorevole, i quali rispondono, cioè, a logiche opposte.

Nel dire ciò le Corti hanno negato il carattere assoluto del principio di retroattività favorevole, cui il legislatore può derogare purché tale deroga non sia irragionevole e arbitraria (c.d. giudizio in negativo di ragionevolezza) e sia evidente l'interesse pubblico che giustifichi la deroga (c.d. giudizio in positivo di ragionevolezza e di proporzionalità fra i due interessi).

Pare del tutto evidente che nel caso in esame la deroga sia del tutto ragionevole, considerato che tale scelta legislativa mai potrebbe dar luogo a una disparità di trattamento fra fatti identici in virtù della loro mera collocazione temporale. Ciò perché dopo l'1.1.2024 non potranno mai più materialmente configurarsi indebite percezioni del reddito di cittadinanza, in quanto trattasi di beneficio abrogato. E allora mai si potrà concretamente configurare una disparità di trattamento tra chi ha commesso il fatto prima dell'abolitio e chi l'ha commesso dopo l'abolitio medesima, proprio perché dopo di essa non è materialmente possibile commettere quel medesimo fatto.

A ciò si aggiunga che la contestuale introduzione di un nuovo beneficio e di una fattispecie incriminatrice di uguale struttura rispetto a quella abrogata mostra come il legislatore non abbia inteso abbandonare un giudizio di disvalore della condotta descritta nella norma abrogata. E con ciò non si contraddice quanto prima detto: la continuità normativa non è scorgibile, perché il beneficio assistenziale è mutato, ma nondimeno il nuovo intervento legislativo reca con sé tracce evidenti del permanere, *mutatis mutandis*, del giudizio di disvalore di quanto abrogato.

L'ultimo problema che ci si potrebbe porre è forse quello che attiene alla possibilità di vedere nella legge di bilancio per il 2023 una *lex intermedia*, idonea ad applicarsi ai fatti commessi tra la sua entrata in vigore e l'adozione del D.L. 48/2023.

Con riferimento a tali fatti (che potremmo chiamare concomitanti) si potrebbe ritenere operante l'abolitio *criminis*, reputando cioè la deroga agli effetti retroattivi applicabile solo a chi abbia commesso il fatto dopo la sua concreta introduzione ad opera del D.L. 48/2023.

Tuttavia, in questa sede pare potersi ritenere che se la legge abrogativa del reddito di cittadinanza fosse entrata in vigore davvero a dicembre 2022, il D.L. 48/2023 conterrebbe una disposizione sfavorevole non applicabile ai fatti commessi appunto tra dicembre 2022 e maggio 2023. Ma come si è

visto ciò non è successo, perché gli effetti sono stati rimandati all'1.1.2024 e nelle more il legislatore è riuscito a scongiurare quella che sarebbe altrimenti stata una «abrogatio per aberratio».

In altri termini, vi è chi potrebbe eccepire che tra il dicembre 2022 e il maggio 2023 taluno potrebbe aver commesso l'indebita percezione forte del fatto che a gennaio 2024 si sarebbe prodotta l'abolitio, il quale non andrebbe quindi punito, pena la violazione dei principi di legalità e prevedibilità. Risulta tuttavia facile obiettare che nessuno può fare affidamento su una legge i cui effetti non si sono ancora prodotti, specie se gli effetti sono stati rinviati proprio per provvedere nelle more ad una modifica normativa.

Ciò posto in ordine alla perdurante configurabilità della fattispecie contestata, deve poi osservarsi, in relazione alla disciplina di riferimento, che l'art. 2 del D.L. 4/2019, rubricato "*Beneficiari*", procede ad individuare le categorie di soggetti che possono accedere al beneficio mediante l'indicazione di una serie di requisiti, tra gli altri, di natura anagrafica, reddituale, patrimoniale, che il richiedente o il suo nucleo familiare devono possedere per accedere al beneficio; in particolare, per quel che in questa sede rileva, la suddetta disposizione, al comma 1, lett. a), n. 2, prevede effettivamente che il componente richiedente il beneficio deve essere residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.

Il quadro normativo di riferimento deve però confrontarsi con le recenti decisioni della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale che si sono pronunciate in ordine al requisito della residenza per almeno dieci anni in Italia per accedere al reddito di cittadinanza.

Infatti, con la sentenza C-112/22 e C-223/22, del 24.7.2024, la Corte di Giustizia ha deciso in ordine alle domande di pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione degli articoli 18 e 45 TFUE, dell'articolo 34 della Carta

dei diritti fondamentali dell'Unione europea, degli artt. 30 e 31 della Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 nell'ambito del Consiglio d'Europa e riveduta a Strasburgo il 3 maggio 1996, dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione nonché dell'articolo 29 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

Tali domande sono state presentate nell'ambito di procedimenti penali promossi, nella causa C-112/22 e nella causa C-223/22 del 29.7.2024, per false dichiarazioni relative ai requisiti di accesso al «reddito di cittadinanza».

La Corte di Giustizia ha affermato il principio secondo cui l'art. 11, par. 1, lett. d), della direttiva 2003/109/Ce del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, letto alla luce dell'art. 34 CdfUe, deve essere interpretato nel senso che esso **osta alla normativa di uno Stato membro che subordina l'accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza.**

Ciò posto, non ritenendosi opportuno dare dettagliatamente conto delle argomentazioni della Corte, deve osservarsi che rispetto alla questione degli effetti della pronuncia della Corte di Giustizia sui procedimenti penali pendenti per falsi inerenti il possesso del requisito di residenza decennale, un precedente importante, sia pure su questioni e fattispecie delittuose diverse, è costituito dal caso El Dridi, che ha rappresentato in qualche modo un banco di prova nella valutazione delle ricadute di una declaratoria di incompatibilità da parte della Corte di Giustizia di una fattispecie interna con una direttiva europea.

In quell'occasione i giudici di legittimità, nel valutare gli effetti della sentenza della Corte di Giustizia sui procedimenti penali in corso, hanno affermato che le decisioni della Corte di Lussemburgo *"interpretando in maniera autoritativa il diritto dell'Unione con effetto diretto per tutti gli Stati membri e le rispettive giurisdizioni, incidono sul sistema normativo impedendo la configurabilità del reato. L'effetto è paragonabile a quello della legge sopravvenuta* (cfr. C. Cost. nn. 255 del 1999, 63 del 2003, 125 del 2004 e 241 del 2005 secondo cui "i principi enunciati nella decisione della Corte di giustizia si inseriscono direttamente nell'ordinamento interno, con il valore di jus superveniens, condizionando e determinando i limiti in cui quella norma conserva efficacia e deve essere applicata anche da parte del giudice nazionale") *con portata abolitrice della norma incriminatrice"* (Cfr. Cassazione Penale, n. 24009/2011; conforme Cassazione Penale, n. 22120/2016).

In sostanza, la Corte di Cassazione ha sostenuto l'assimilazione sostanziale e logica dell'accertata incompatibilità di una fattispecie interna con il diritto europeo da parte della Corte di Giustizia ad una *abolitio criminis*. Seguendo il ragionamento della Suprema Corte, nel caso del RdC, si dovrebbe verificare, quindi, un'ipotesi assimilabile (negli effetti) ad una *abolitio criminis* parziale, perlomeno rispetto alle condotte di falso inerenti il possesso del requisito della residenza decennale poste in essere da un

cittadino di stato terzo in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Anche in dottrina, sempre con riguardo agli effetti della sentenza della Corte di Giustizia nel caso El Dridi, vi è chi condivisibilmente sostiene che al caso di sopravvenuta irrilevanza del fatto per incompatibilità con diritto dell'Unione sia pacificamente applicabile l'art. 2, comma 2 c.p.

Si è in particolare ritenuto che "l'art. 2 co. 2 c.p. si attaglia direttamente anche al caso qui in esame: la norma, infatti, non parla esplicitamente di abolitio criminis, ma si limita a stabilire che "nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato". Basta qui leggere l'espressione "legge" come riferita anche alle norme di diritto dell'Unione dotate di effetto diretto, del resto di rango sovraordinato rispetto alla legge statale, e il risultato è raggiunto senza forzare le norme e senza nemmeno passare per l'analogia (comunque consentita perché in bonam partem): il "fatto" di inottemperanza all'ordine di allontanamento "non costituisce (più) reato" secondo la "legge posteriore", ossia secondo il diritto applicabile oggi in Italia in base all'art. 11 della Costituzione"⁴¹. Certo, il caso El Dridi riguardava il caso di una direttiva europea entrata in vigore in un momento successivo rispetto all'introduzione della fattispecie incriminatrice con essa in contrasto, mentre nel caso del Reddito di cittadinanza la direttiva europea incompatibile con la fattispecie prevista dall'art. 7 del D.L. 4/2019 è antecedente (e non sopravvenuta) all'introduzione di tale delitto. Non si può dunque, in questo specifico caso, fare linearmente ricorso al criterio cronologico *lex posterior derogat legi priori* (e al criterio di retroattività della *lex mitior*) per risolvere l'antinomia tra norma comunitaria e norma interna.

Si potrà, nel caso di specie, però pacificamente fare applicazione di un altro criterio di risoluzione del conflitto tra norma interna e diritto dell'Unione, ovvero quello "gerarchico". Infatti, è risaputo che caratteristiche peculiari del diritto dell'Unione europea, nei suoi rapporti con il diritto nazionale, sono

l'effetto diretto (la creazione in capo ai singoli di posizioni soggettive direttamente tutelabili davanti al giudice nazionale) e il primato (prevalenza, primauté) sulle norme interne incompatibili (sia precedenti che successive a quella comunitaria).

Sebbene si tratti di temi complessi, che in questa sede non possono essere esaustivamente trattati, il caso di incompatibilità originaria di una fattispecie interna con il diritto dell'Unione sembra, piuttosto, assimilabile, negli effetti e nei "meccanismi", all'ipotesi della dichiarazione di incostituzionalità di una fattispecie incriminatrice; l'irrilevanza penale delle false dichiarazioni inerenti il requisito di residenza commesse dai lungo-soggiornanti, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia, dovrebbe derivare non tanto dalla circostanza che si sia verificata una (sorta di) abolitio criminis, in applicazione del criterio cronologico della lex posterior; piuttosto gli imputati dovrebbero essere mandati assolti per il fatto che la norma incriminatrice non risulta più applicabile (in quanto "dormiente" o "quiescente"), poiché prevale su di essa la norma comunitaria incompatibile.

Sulla questione del requisito della residenza di lunga durata necessario per il conseguimento del reddito di cittadinanza si è espressa anche la **Corte Costituzionale che, con sentenza n. 31/2025**, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2) del D.L. 4/2019 (*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*), convertito, con modificazioni, nella legge n. 26/2019, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni»; la Corte ha affermato che il reddito di cittadinanza, abrogato con effetto dall'1.1.2024, non ha natura assistenziale, in quanto non mira a soddisfare i bisogni primari dell'individuo, e pertanto il requisito della pregressa residenza decennale deve essere ridotto a cinque anni.

Si tratta, infatti, di una misura di politica attiva per l'occupazione, di carattere temporaneo, soggetta a precisi obblighi e soprattutto a rigide

condizioni che, se disattese, determinano il venir meno del diritto alla prestazione.

A tale conclusione non è «d'ostacolo la recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D, dal momento che in tale pronuncia la Corte di giustizia, come di consueto, ha interpretato il diritto dell'Unione ma non ha operato un sindacato sull'esattezza, o no, dell'interpretazione del diritto nazionale, quale offerta dal giudice del rinvio pregiudiziale», che invece aveva ritenuto la natura assistenziale del Rdc.

Del resto, se è indiscutibile che alla Corte di giustizia spetta l'interpretazione dei trattati e del diritto derivato, al fine di assicurarne l'uniforme applicazione in tutti gli Stati membri, è parimenti indiscutibile che l'interpretazione della Costituzione è riservata a questa Corte, così come la funzione di nomofilachia del diritto nazionale lo è alla Corte di cassazione, essendo orientate ad assicurare anche la certezza del diritto

La sentenza ha quindi precisato che non può essere accolta la questione prospettata in via principale dal giudice rimettente, che porterebbe, in sostanza, ad annullare completamente il requisito di radicamento territoriale in base alla residenza, rendendo sufficiente solo quello, per i cittadini degli Stati membri, del diritto di soggiorno.

Non trattandosi di una prestazione meramente assistenziale, un requisito di radicamento territoriale non determina, di per sé, una violazione del divieto di discriminazione indiretta e delle relative disposizioni del diritto dell'Unione, che pure vengono in considerazione nella questione in esame. Per quanto un tale requisito ponga di fatto il cittadino italiano in una posizione più favorevole, «non di meno la discriminazione indiretta ben può ritenersi giustificata quando sussistono ragioni che la rendono necessaria e proporzionata», come affermato dalla stessa Corte di giustizia in più occasioni.

Peraltro, la raccomandazione del Consiglio del 30 gennaio 2023, relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l'inclusione attiva, consente chiaramente agli Stati membri, per l'accesso a prestazioni aventi struttura e funzioni analoghe a quelle del Rdc, il ricorso al criterio selettivo basato sulla residenza protratta, anche in considerazione dell'esigenza di salvaguardare «la sostenibilità delle finanze pubbliche», purché «la durata del soggiorno legale sia proporzionata».

Tuttavia, nonostante tali considerazioni, **il periodo di residenza decennale pone una barriera temporale all'accesso al Rdc che trascende la ragionevole correlazione con le finalità di quest'ultimo.**

A differenza di altre misure, come l'assegno sociale che la Corte ha ritenuto correlate allo «stabile inserimento dello straniero in Italia, nel senso che la Repubblica con esse ne riconosce e valorizza il concorso al progresso della società, grazie alla partecipazione alla vita di essa in un apprezzabile arco di tempo» (*sentenza numero 50/2019 e ordinanza numero 29/2024*), il progetto di inclusione previsto dal Rdc non guarda, come invece le suddette misure, al concorso realizzato nel passato, ma alle chances dell'integrazione futura, mirando alla prospettiva dello stabile inserimento lavorativo e sociale della persona coinvolta.

In quest'ottica il gravoso termine del pregresso periodo decennale non appare ragionevolmente correlato alla funzionalità precipua del Rdc e si pone in violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'articolo 3 della Costituzione.

La ragionevole correlazione con la misura del Rdc si realizza, invece, sostituendo il termine decennale con quello di cinque anni, che si presenta, per diverse ragioni, «come una grandezza pre-data idonea a costituire un punto di riferimento presente nell'ordinamento».

In questi termini, «si ricompone armonicamente anche il rapporto con la sentenza della Corte di giustizia», prima richiamata, dal momento che, **in riferimento a qualsiasi cittadino, sia italiano, sia degli altri Stati**

membri, sia di Paesi terzi, viene espunto il requisito della residenza decennale, ritenuto, da tale sentenza, contrastante, in riferimento però ai soli cittadini di Paesi terzi, con l'ordinamento dell'Unione europea.

Si evita così, oltretutto, l'insorgere di una discriminazione alla rovescia in relazione ai cittadini dell'Unione europea, che rimanevano ancora soggetti al termine decennale.

Tanto premesso, considerato che la stessa ipotesi accusatoria compendiata nel capo di imputazione assumeva che l'odierno imputato risultava residente in Italia quanto meno a partire dall'1.6.2014, cioè da più di cinque anni prima rispetto al momento della presentazione della domanda di concessione del reddito di cittadinanza, deve ritenersi che lo stesso, al momento della proposizione della domanda, fosse già residente nel territorio dello Stato da più di cinque anni.

Considerato inoltre il chiaro tenore delle decisioni della Corte di giustizia e della Corte Costituzionale, le quali, come sopra esposto, hanno rispettivamente affermato che:

- la normativa europea osta alla normativa di uno Stato membro che subordina l'accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza;
- e che va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2) del D.L. 4/2019 (convertito con modificazioni nella l. 26/2019) nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni»,

l'imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste.

PQM

Visti gli artt. di legge in epigrafe, 129, 530 c.p.p., assolve [REDACTED] dal reato ascritto perché il fatto non sussiste.

Agrigento, 14.4.2025

Il Giudice
Manfredi Coffari



STORNAIUOLO
MELANIA
Depositata in
cancelleria la
sentenza n. 589 del
14/04/2025
14/04/2025 16:14



COFFARI
MANFREDI
14/04/2025
16:14